

PROVVEDIMENTO DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 059/2023

Oggetto: Approvazione atto di transazione con la società Tech. Servizi S.r.l. per la risoluzione parziale consensuale del contratto rep. 15/2022 - CIG 8953432DCF - per la fornitura di veicoli speciali attrezzati per la raccolta rifiuti e servizio manutentivo post-vendita.

L'anno 2023, addì ventisei del mese di maggio, presso la sede dell'azienda

L'AMMINISTRATORE UNICO

Dott. Giuseppe Grieco, nato a Verbania il 01/06/1962 e domiciliato per la carica presso la sede legale societaria sita in Via Olanda, 55 a Verbania (VB) – C.F. GRC GPP 62H01 L746M

IN QUALITÀ DI

Legale rappresentante della società ConSer V.C.O. S.p.A.

Premesso che

Con bando del 27 ottobre 2021 ConSer V.C.O. S.p.a. indisse procedura di gara per l'affidamento della fornitura veicoli speciali attrezzati per la raccolta rifiuti e servizio manutentivo post-vendita, suddivisa in 6 lotti.

La fornitura relativa al lotto n 4 fu aggiudicata, con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 20 in data 25 febbraio 2022, alla società Tech. Servizi S.r.l., con sede legale in Florida (SR).

Il relativo contratto fu sottoscritto dalle Parti in data 22 marzo 2022, con n. rep. 015/2022 e contestuale avvio della fornitura, con termine di consegna fissato in 180 giorni dalla data del contratto.

Con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 44 del 12 maggio 2022, a seguito di istanza dell'appaltatore e in esito a istruttoria del RUP, fu approvata la compensazione dei prezzi di contratto e in data 18 maggio 2022 le Parti hanno sottoscritto appendice relativa alla variazione prezzi del contratto n. rep. 015/2022.

La Tech. Servizi S.r.l., con DDT nn. C/0000272, 273 e 274 del 29/11/2022, nn. C/0000280, 281 e 282 del 05/12/2022 e nn. C/000289, 290 e 291 del 09/12/2022 consegnò presso la sede di ConSer V.C.O. S.p.A. i nove veicoli oggetto di fornitura.

A seguito di procedimento di verifica della conformità dei veicoli, eseguita in contraddittorio tra le parti il giorno 21 dicembre 2022, il RUP ha riscontrato difformità essenziali e non essenziali dei veicoli consegnati, le prime riconducibili alla capacità minima del cassone monoscocca fissata dal capitolato tecnico di gara. Tali difformità sono state formalmente contestate con atto del RUP prot. 1080/2023.

Considerato che

L'appaltatore ha tempestivamente provveduto, con interventi effettuati direttamente presso le sedi di ConSer V.C.O. S.p.A., alla rimozione delle difformità non essenziali e, con nota n. 1627/2023, ha sottoposto proposte di adeguamento dei veicoli per la rimozione delle difformità essenziali, che tuttavia non sono state valutate idonee a rendere la fornitura conforme alle specifiche tecniche di capitolato.

Ritenuto che

La fornitura è stata correttamente eseguita per quattro veicoli sui nove oggetto del contratto;

Il procedimento si è caratterizzato per la fattiva collaborazione, reciprocamente manifestata dalle Parti, e dalle iniziative assunte dall'appaltatore successivamente alle contestazioni ricevute al fine di porre rimedio alle difformità rilevate.

Le difformità non essenziali riscontrate sono state rimosse su tutti e nove i veicoli consegnati a seguito della

Provvedimenti assunti dall'Amministratore Unico anno 2023

tempestiva attivazione dell'Appaltatore e quest'ultimo si è proattivamente adoperato per ricercare soluzioni tecniche volte all'adeguamento dei veicoli riportanti difformità essenziali, sebbene non ritenute idonee dalla Committente all'esito delle verifiche conseguenti.

Ritenuto di valutare positivamente lo schema di accordo transattivo, tra la società Tech. Servizi S.r.l. e ConSer V.C.O. S.p.A., al fine di addivenire ad un bonario componimento del contenzioso in essere.

DETERMINA

- Di autorizzare, per le ragioni di opportunità e convenienza e per i motivi sopra esposti, qui integralmente richiamati, considerata la solo parziale difformità della fornitura oggetto di contratto, attesa la buona fede dell'appaltatore, la sua condotta pienamente collaborativa e la consensualità dello scioglimento del contratto, la definizione transattiva del contenzioso tra la società Tech. Servizi S.r.l. e ConSer V.C.O. S.p.A. relativamente alle contestazioni emerse nella fase di esecuzione del contratto rep. 015/2022.
- Di espressamente approvare l'atto transattivo predisposto dal RUP nei termini di cui all'allegato schema, parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di dare atto che a seguito della sottoscrizione della suddetta scrittura privata di transazione, le Parti dichiarano di ritenere tacitata qualsiasi pretesa nascente dai reciproci obblighi insorti nell'esecuzione del contratto.

ConSer V.C.O. S.p.A.
L'Amministratore Unico
Dott. Giuseppe Grieco

RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL CONTRATTO DI APPALTO

**Atto di risoluzione parziale consensuale del contratto di “Fornitura veicoli speciali attrezzati per la raccolta rifiuti e servizio manutentivo post vendita”
CIG 8953432DCF**

TRA

ConSer V.C.O. S.p.a. (C.F. 93024180031 e P.IVA 01945190039), con sede legale in Verbania (VB), via Olanda n. 55, nella persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante Dott. Giuseppe Grieco, nato a Verbania il 1/06/1962, domiciliato presso la sede legale societaria sopra emarginata (di seguito anche “committente”);

e

Tech. Servizi S.r.l., con sede legale in Floridia (SR), Via Rocco Chinnici n. 8 (P.IVA 01186690895), nella persona dell'Amministratore Giudiziario Sig. Giacomo Giustolisi, nato a Catania il 1/12/1967 e dell'Amministratore Giudiziario Sig. Angelo Bonomo, nato a Salerno il 7/08/1967 (di seguito anche “appaltatore”);

di seguito, congiuntamente, le “Parti”

premessi che

- a) con bando del 27 ottobre 2021 ConSer V.C.O. S.p.a. ha indetto una procedura di gara per l'affidamento della fornitura veicoli speciali attrezzati per la raccolta rifiuti e servizio manutentivo post-vendita (di seguito “fornitura”) suddivisa in 6 lotti;
- b) con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 20 del 25 febbraio 2022 il lotto 4 (CIG 8953432DCF) è stato aggiudicato alla Tech. Servizi S.r.l. per l'importo di € 524.400,00, oltre I.V.A.;
- c) in data 22 marzo 2022 le Parti hanno sottoscritto il relativo contratto, registrato al repertorio della committente con n. rep. 15/2022 (di seguito “contratto”);
- d) con provvedimento dell'Amministratore Unico n. 44 del 12 maggio 2022, a seguito di istanza dell'appaltatore e in esito a istruttoria del RUP, si è approvata la compensazione dei prezzi di contratto, approvando il nuovo importo contrattuale di € 554.400,00, oltre I.V.A.;
- e) in data 18 maggio 2022 le Parti hanno sottoscritto appendice relativa alla variazione prezzi del contratto n. rep. 15/2022 (di seguito “appendice”);

- f) con Documento di Trasporto nn. C/0000272, 273 e 274 del 29/11/2022, nn. C/0000280, 281 e 282 del 05/12/2022 e nn. C/000289, 290 e 291 del 09/12/2022 l'Appaltatore ha consegnato presso la sede del Committente in Comune di Mergozzo nove veicoli e, in particolare: Veicolo ISUZU, telaio JAANMR88FM7100882; Veicolo ISUZU, telaio JAANMR88FM7100886; Veicolo ISUZU, telaio JAANPR75FM7100705; Veicolo ISUZU, telaio JAANPR75FM7100485; Veicolo ISUZU, telaio JAANPR75FM7100887; Veicolo ISUZU, telaio JAANMR88FM7100225; Veicolo ISUZU, telaio JAANMR88FM7100226; Veicolo ISUZU, telaio JAANMR88FM7100228; Veicolo ISUZU, telaio JAANMR88FM7100229;
- g) il giorno 21 dicembre 2022, presso la sede aziendale sita nel Comune di Mergozzo si è tenuta la seduta di collaudo, ai sensi dell'art. 5 del capitolato tecnico;
- h) a seguito del procedimento di verifica della conformità dei veicoli eseguita in contraddittorio tra le Parti, ConSer V.C.O. ha riscontrato sui veicoli consegnati:
- a) difformità essenziali, riconducibili alla capacità minima del cassone monoscocca in acciaio che, secondo le misurazioni effettuate, risulta inferiore a quanto richiesto dal capitolato tecnico di gara;
 - b) difformità non essenziali (a titolo esemplificativo: necessità di dotare i veicoli di triangolo di emergenza, di immobilizzatore statico supplementare, di stacca batteria, necessità di ripristino della verniciatura in alcuni punti o del corretto funzionamento del cicalino di segnalazione retromarcia, etc.);
- i) il RUP ha chiesto all'Appaltatore di fornire osservazioni, a seguito delle quali, con nota prot. 1080 del 10/02/2023, il RUP ha contestato formalmente le difformità essenziali rinvenute su cinque veicoli, respingendo la fornitura *in parte qua* e chiedendone la sostituzione;
- j) con la medesima nota, il RUP ha contestato le ulteriori difformità non essenziali riscontrate in sede di collaudo, richiedendo all'Appaltatore di eliminarle;

considerato che

- k) l'Appaltatore ha tempestivamente provveduto, con interventi effettuati direttamente presso le sedi di ConSer V.C.O. S.p.A., alla rimozione delle difformità minori contestate;

l) con nota del 28/02/2023 prot. 1627, l'Appaltatore ha sottoposto alla Committente proposte di adeguamento dei veicoli per la rimozione delle difformità essenziali, che tuttavia sono state valutate da ConSer V.C.O. S.p.A. non idonee a rendere la fornitura conforme alle specifiche tecniche di capitolato;

ritenuto che

m) la fornitura è stata correttamente eseguita per quattro veicoli sui nove oggetto del contratto;

n) le difformità non essenziali riscontrate sono state rimosse su tutti e nove i veicoli consegnati a seguito della tempestiva attivazione dell'Appaltatore e che quest'ultimo si è proattivamente adoperato per ricercare soluzioni tecniche volte all'adeguamento dei veicoli riportanti difformità essenziali, sebbene non ritenute idonee dalla Committente all'esito delle verifiche conseguenti;

o) il procedimento si è caratterizzato per la fattiva collaborazione, reciprocamente manifestata dalle Parti, e dalle iniziative assunte dall'appaltatore successivamente alle contestazioni ricevute al fine di porre rimedio alle difformità riscontrate

tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

le Parti si sono determinate per risolvere consensualmente il contratto nei termini e alle condizioni di seguito indicate, convenendo quanto segue

Art. 1 – Valore delle premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si danno, pertanto, per conosciute e accettate.

Art. 2 – Oggetto della transazione

Con la sottoscrizione del presente atto, le Parti manifestano espressamente la volontà di procedere in forma consensuale alla risoluzione parziale del contratto di appalto sottoscritto in data 22 marzo 2022, con n. rep. 15/2022 per la sola parte afferente alla fornitura dei seguenti veicoli:

- Veicolo ISUZU, telaio JAANMR88FM7100882;
- Veicolo ISUZU, telaio JAANMR88FM7100886;
- Veicolo ISUZU, telaio JAANPR75FM7100705;
- Veicolo ISUZU, telaio JAANPR75FM7100485;
- Veicolo ISUZU, telaio JAANPR75FM7100887.

Art. 3 – Obblighi della Tech. Servizi S.r.l.

1. L'appaltatore si obbliga a corrispondere a ConSer V.C.O. la somma onnicomprensiva di **€ 2.000,00 (euro duemila/00)** a titolo di indennizzo, in luogo della parziale escussione della garanzia definitiva, a compensazione forfettaria delle spese sostenute dalla Committente per la gestione e risoluzione delle difformità riscontrate, nonché per la definizione della vertenza insorta (consulenze legali, risorse impiegate etc.).

2. Le Parti convengono che quanto previsto nel presente articolo rappresenta condizione essenziale del presente accordo e che l'omesso adempimento a quanto stabilito comporterà la decadenza del presente accordo con reviviscenza delle pretese del Committente.

Art. 4 – Obblighi di ConSer V.C.O.

1. A fronte degli impegni assunti dall'appaltatore con il comma 1 dell'art. 3, ConSer V.C.O. dichiara di ritenere sufficientemente soddisfatte le proprie pretese a tacitazione della controversia insorta con riguardo alle difformità di cui al punto f) lett. a) delle premesse, rinunciando ad escutere la cauzione definitiva a garanzia della corretta esecuzione della fornitura e/o ad intraprendere ulteriori iniziative, anche processuali, a danno dell'Appaltatore, nonché, attesa la buona fede dell'appaltatrice e la sua condotta pienamente collaborativa, la sola parziale difformità e la consensualità dello scioglimento del contratto, a non provvedere ad eventuali segnalazioni di inadempimento ad Autorità pubbliche, pubbliche amministrazioni o enti regolatori, ivi inclusa l'ANAC.

Art. 5 – Obblighi reciproci

1. A fronte dell'adempimento degli obblighi di cui agli articoli che precedono, le Parti dichiarano di ritenere tacitata qualsiasi pretesa nascente dai reciproci obblighi insorti nell'esecuzione del contratto alla data di sottoscrizione del presente accordo.

2. Il presente atto transattivo verrà registrato solo in caso di uso, e le relative spese ed imposte saranno a carico della Tech. Servizi S.r.l.

3. Fatti salvi gli obblighi di legge, le parti si impegnano a mantenere confidenziali, non divulgandole in alcun modo, tutte le informazioni scambiate reciprocamente al fine di raggiungere l'obiettivo perseguito con il presente accordo.

4. Salvo quanto prescritto dai precedenti periodi, le Parti si autorizzano reciprocamente al trattamento dei relativi dati personali nei soli limiti di quanto necessario all'esecuzione del presente accordo.

5. Il presente accordo transattivo è vincolante per ciascuna delle Parti, nonché per i loro successori ed aventi causa.

Art. 6 – Decorrenza ed efficacia

1. Gli obblighi assunti con il presente accordo avranno efficacia sin dalla sua sottoscrizione.

2. Le Parti, in caso di qualsiasi violazione delle pattuizioni di cui al presente accordo, si riterranno libere da quanto sottoscritto e potranno intraprendere tutte le azioni più opportune alla tutela delle proprie pretese.

Art. 7 – Foro competente

Per ogni controversia relativa al presente accordo sarà competente il Foro di Verbania.

Art. 8 – Forma dell'accordo e spese

Il presente accordo è redatto in modalità elettronica e firmato digitalmente ai sensi degli articoli. 1, comma 1 lett. s) e 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e si perfeziona con l'apposizione dell'ultima firma digitale.

È stipulato nella forma della scrittura privata e non viene sottoposto a registrazione per espressa volontà delle parti, restando stabilito che, ove ciò si renda necessario, tutte le spese e gli oneri conseguenti saranno a totale carico della parte che ne richiede la registrazione.

L'accordo è soggetto all'imposta di bollo, fin dall'origine, in forza dell'articolo 2 della tariffa di cui al D.P.R. n. 642 del 1972, l'importo dei contrassegni deve essere di 16 euro ogni 4 facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe, la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 31 del DPR 1982/12/30 n° 955.

L'imposta di bollo, è stata assolta in modo virtuale, nella misura di n. 1 marca da €. 16,00 ogni foglio costituito da n. 100 righe, tramite apposizione e annullamento delle

marche da bollo su copia cartacea trattenuta presso il committente a disposizione degli organi di controllo, dichiarando a tal proposito inoltre che le marche da bollo applicate hanno i seguenti identificativi: 01210123053741 e 01210123053513.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lunedì, 29 maggio 2023

ConSer V.C.O. S.p.a.

Tech. Servizi S.r.l.